

N. R.G. 26421/2020

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

(Giudizio N. R.G. 26421/2020 )

Il Tribunale di Napoli, sezione terza civile- specializzata in materia di impresa- in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - dr. Nicola Graziano   | Presidente  |
| - dr. Viviana Criscuolo | Giudice     |
| - dr Livia De Gennaro   | Giudice rel |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

n Napoli, Centro Direzionale isola E/5

presso lo studio dell'avv . prof. Luca Parrella da cui è rappresentato e difeso

**ATTORE**

Conclusioni: come in atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio la società Stadeitalia s.r.l. innanzi all'intestato Tribunale per chiedere che venisse dichiarata la nullità della delibera assembleare del 1.12.2020 , con la quale era stata decisa la sua esclusione. Ha chiesto altresì la declaratoria di nullità della clausola statutaria di cui all'art 23.1., primo capoverso nella parte in cui prevede che costituiscono “giusta causa di esclusione” le “ *gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano da contratto sociale*”.

A fondamento esponeva : - di essere socio titolare di una quota del 50% della società \_\_\_\_\_ e che l'altro socio , \_\_\_\_\_ era titolare dell'altro 50% oltre che essere amministratore della medesima società; - che in data 19.6.2020, aveva presentato innanzi al Tribunale di Napoli, sezione imprese, un ricorso ex art 2409 c.c. con il quale aveva denunciato una serie di gravissime irregolarità di cui si era reso autore \_\_\_\_\_ quale amministratore e socio di \_\_\_\_\_ consistenti nello svuotamento della società mediante trasferimento dei propri beni in favore di società direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso Carlo \_\_\_\_\_

in data 1.12.2020, \_\_\_\_\_ aveva deliberato



Orbene, nella delibera oggetto di impugnazione si legge : “ *evidenzia come in data 24 gennaio 2018, a seguito della escussione del socio nell’ambito del giudizio proposto dalla [redacted] contro [redacted]. innanzi al [redacted] abbia avuto conoscenza del fatto che il socio ha celato un documento, in particolare un decreto ingiuntivo destinato alla procedendone alla ricezione senza darne notizia all’amministratore e di conseguenza sussiste una giusta causa per esclusione del socio come prevista dallo statuto societario. Evidenzia altresì che la condotta del sig. [redacted] risulta incompatibile con la carica e qualifica di socio avendo evidenziato un’attività posta in essere con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alla società. Lo stesso [redacted] ha inoltre proposto un decreto ingiuntivo nei confronti della società [redacted] che ha dato avvio ad un nuovo e diverso contenzioso ancora sub iudice presso il Tribunale di [redacted] il Presidente rileva come la condotta del socio [redacted] integri la previsione contenuta nello statuto all’art 23 ed in particolare lì dove viene indicato come motivo di esclusione il concetto di “gravi inadempienze” che nella accezione più ampia del termine ben può ricomprendere ogni atto che contrasti con la prosecuzione normale e serena della attività sociale e comunque con l’interesse della società...”*

In buona sostanza, dunque, le ragioni a fondamento della esclusione del socio sarebbero da rinvenire, in particolare, nella circostanza per la quale la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo sopra indicato, notificato nelle mani di [redacted] che non avrebbe informato l’amministratore, non avrebbe consentito alla società di proporre tempestiva

opposizione e tanto avrebbe arrecato pregiudizio alla società in considerazione delle azioni esecutive esperite nei suoi riguardi.

Ebbene, al fine di verificare la legittimità o meno della lamentata esclusione pare opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in punto di sussistenza della giusta causa di esclusione del socio di una s.r.l. onde vagliare se, in considerazione dei fatti esposti, ne siano integrati gli estremi.

Come è noto, con il nuovo art. 2473-*bis* c.c. il legislatore ha concesso all'autonomia statutaria grandi spazi di intervento, consacrando la centralità della persona e della rilevanza del socio; il tutto però con due ordini di limiti: da un lato, che le cause di esclusione convenzionali devono essere specifiche, dall'altro gli stessi motivi di esclusione devono essere sorretti da una "giusta causa". Valga evidenziare, sul punto, che nel commento dell'art. 2473-*bis* c.c. è stato da più voci posto in evidenza, in maniera critica, l'"ermetismo" del legislatore, che non ha disciplinato le cause di esclusione, rimettendo con tale scelta legislativa all'operatore del diritto il compito di delineare l'ambito applicativo della norma in esame.

Dottrina e giurisprudenza hanno difatti chiarito che il dato letterale della norma ha inteso permettere all'autonomia statutaria di accentuare il sostrato personale nell'ambito del carattere capitalistico della s.r.l., introducendo anche per detto tipo societario la possibilità che lo statuto preveda la facoltà dei soci di escludere uno di essi, subordinandola tuttavia alla specifica predeterminazione di fattispecie tipizzate di giusta

causa, allo scopo di evitare che la decisione possa di volta in volta per volta esser riempita con una valutazione (eccessivamente) discrezionale da parte della maggioranza.

In buona sostanza , la possibilità di introdurre statutariamente delle clausole di esclusione dei soci di s.r.l. è fornita dall'art. 2473-*bis* c.c., il quale tuttavia richiede che queste rispettino due requisiti essenziali.

Il primo è rappresentato dalla specificità; ciò implica che sarà necessario che la clausola disciplini specificamente gli aspetti procedurali ricollegati alla sua operatività, quali le modalità di assunzione della delibera di esclusione, l'organo competente ad assumerla, le maggioranze necessarie, la comunicazione della delibera al socio escluso, l'eventuale ricorso a strumenti di conciliazione preventiva e il termine entro il quale il socio escluso possa fare opposizione.

Il secondo, invece, è riconducibile alla nozione di giusta causa. Sarà, pertanto, necessario che la clausola statutaria identifichi nell'ipotesi di esclusione del socio un grave inadempimento agli obblighi sociali specificamente descritti nella medesima. In quest'ottica, a titolo esemplificativo, dovrà considerarsi non rispondente ai canoni dianzi citati la clausola dalla quale consegua l'esclusione per giusta causa del socio che risulti inadempiente agli obblighi genericamente assunti nei confronti della società (Trib. Bolzano, 6 maggio 2020).

Il combinato disposto dei presupposti di cui sopra, infatti, impedisce di procedere ad una pretesa interpretazione correttiva o analogica di una clausola lacunosa, che in applicazione dei principi generali di buona fede e correttezza, guardi alle disposizioni relative all'esclusione nelle società di persone o alla risoluzione per inadempimento del contratto *ex art. 1453 c.c.* (cfr Trib. Milano, Sez Impresa, 15.3.2021 nr 2191)

Al riguardo è bene evidenziare la differenza sostanziale tra la disciplina in materia di esclusione nella società di persone rispetto alla disciplina nelle s.r.l..

La prima infatti ricollega la possibilità di esclusione alla mera constatazione di gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (art. 2286 cod. civ.), che fanno "genericamente" venir meno il rapporto fiduciario che connota la disciplina delle società non capitalistiche, "pregiudicando" il c.d. *intuitus personae* che ne è l'essenza.

La *ratio* della norma riguardante le s.r.l risponde, invece, all'esigenza di circoscrivere l'applicazione del grave strumento dell'esclusione solo alle ipotesi precise e ben delineate, affinché il socio possa regolare la sua condotta e non incorrere nei casi previsti dalla clausola statutaria

Per la giurisprudenza e la dottrina prevalente, infatti, è "giusta causa di esclusione" tutto ciò che, in concreto, intralcia l'esecuzione secondo buona fede del contratto societario e, più, generalmente tutto ciò che impedisce quindi il raggiungimento dello scopo ultimo

della costituzione delle società, vale a dire il conseguimento dello scopo di lucro di cui all'art. 2247 c.c..

Vale a dire che, se da un lato l'applicazione dell'art. 2473 bis c.c. attiene a quella che è la sfera della persona del socio e quindi ad un eventuale suo inadempimento al contratto associativo, dall'altro la nozione di giusta causa non viene esaurita in sola detta ipotesi, ricomprendendo anche *"eventi diversi dall'inadempimento, ma attinenti alla persona del socio, che siano potenzialmente in grado di influire negativamente sull'attuazione dell'interesse sociale o sulla possibilità per il socio di collaborare proficuamente all'attività comune."*

Ciò detto porta con sé la naturale conseguenza che le cause di esclusione, non arbitrarie e non generiche, possono essere non anche oggettive (e cioè riguardare un inadempimento), ma soggettive. Possono quindi essere cause che abbiano riguardo anche alle situazioni personali del socio (cioè allo *status* personale dello stesso) in quanto è la persona del socio, con le sue caratteristiche e qualità, che è assunta a fulcro della possibilità di perseguimento dell'interesse societario. Sicché ogni risvolto negativo sulla sua persona, in definitiva, è oggetto di confronto con la previsione astratta e convenzione dell'ipotesi di esclusione eventualmente prevista statutariamente.

L'organo chiamato a decidere sull'esclusione del socio, dunque, non può procedere ad una valutazione meramente oggettivo-comparatistica, ma la propria attenzione deve essere calata nel caso concreto, verificando l'idoneità della situazione attuale del socio ad apportare un detrimento al nucleo societario nonché all'attività da quest'ultimo posta



in essere, tenuto conto anche della specificità della singola società e dell'attività sociale che ne è l'oggetto, il tutto da considerare non solo su un piano astratto ma su un piano concreto.

Applicando i su esposti principi al caso concreto che ci occupa, può affermarsi che le ragioni addotte a fondamento della esclusione dell'odierno attore non integrano gli estremi della giusta causa di esclusione nei termini sopra evidenziati.

Invero, l'omessa informazione della notifica del decreto ingiuntivo da parte di

la cui conoscibilità avrebbe posto la società nella condizione di potersi opporre allo stesso non appare una condotta qualificabile come grave inadempimento agli obblighi sociali né può affermarsi che sia stata tale omissione produttiva del danno patito dalla società che ben avrebbe potuto comunque verificarsi anche in conseguenza di esito non vittorioso di un eventuale giudizio di opposizione.

Ad ogni buon conto, la circostanza della mancata trasmissione del decreto risulta in atti contestata da \_\_\_\_\_ che ha dichiarato, anche nel verbale della assemblea del 1.12.2020, di avere immediatamente trasmesso e consegnato l'atto in questione all'amministratore unico.

Inoltre, come dedotto dall'attore, sussisterebbe una violazione dell'art 23.2. dello statuto il quale dispone che “ *se la società è composta di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale del luogo ove è la sede sociale, su domanda dell'altro* ”.

Alla stregua di quanto esposto può pertanto affermarsi la nullità della delibera del 1.12.2020 in difetto di giusta causa di esclusione.

A parere di questo Tribunale, il socio di società a responsabilità limitata può essere escluso dalla compagine sociale solo nell'ipotesi prevista per il caso in cui il socio sia moroso rispetto al suo obbligo di conferimento e, comunque, solo successivamente all'esperimento infruttuoso del procedimento di cui all'art. 2466, 2°- 3° comma, c.c. o, alternativamente, al ricorrere delle circostanze eventualmente previste dallo statuto. Al di fuori di tali ipotesi, il singolo rapporto sociale non sarà mai unilateralmente risolvibile per decisione maggioritaria; né il canone di buona fede che impone alle parti di un contratto di comportarsi, nell'esecuzione degli obblighi loro rivenienti dalla conclusione dello stesso, secondo correttezza e salvaguardando per quanto possibile le ragioni delle altre consenti in alcun modo di stravolgere tale equilibrato impianto normativo.

Va poi ritenuta fondata la richiesta di declaratoria di nullità della clausola di cui all'art 23.1., primo capoverso, dello statuto della società Stradeitalia Trasporti s.r.l. nella parte in cui prevede che costituiscono “giusta causa di esclusione le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano da contratto sociale.

Invero, come sopra evidenziato, la possibilità di introdurre statutariamente delle clausole di esclusione dei soci di s.r.l. richiede che venga rispettato il requisito oltre che della giusta causa anche della specificità .

La *ratio* della norma riguardante le s.r.l. si rinviene nella esigenza di circoscrivere l'applicazione del grave strumento dell'esclusione solo alle ipotesi precise e ben

delineate, affinché il socio possa regolare la sua condotta e non incorrere nei casi previsti dalla clausola statutaria. Pertanto, deve ritenersi illegittima per mancanza di specificità, la clausola di esclusione che riproduce l'art. 2286, co.I c.c, nella parte in cui recita: "l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale" mancando il rispetto del requisito della specificità in quanto dall'atto costitutivo devono emergere con chiarezza e precisione quali sono le obbligazioni sociali (o, comunque, i suddetti comportamenti, a carico) del socio.

In definitiva, la domanda proposta va accolta ed la parte convenuta contumace condannata alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale , definitivamente pronunciando nella causa tra \_\_\_\_\_ così provvede :

- Accoglie la domanda proposta da \_\_\_\_\_ e per l'effetto dispone annullarsi la delibera del 1.12.2020 assunta dalla società \_\_\_\_\_ srl con la quale è stata illegittimamente decisa la esclusione del socio
  
- Dichiarà nulla la clausola dello statuto della società \_\_\_\_\_ srl di cui all'art 23.1., primo capoverso, nella parte in cui prevede che costituiscono

“giusta causa di esclusione “le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”

- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore

- Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 23.3.22

Il Presidente (*dr Nicola Graziano*)

Il Giudice relatore (*dr Livia De Gennaro*)